

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON AUMENTO DI CAPI-  
TALE DELL'INCORPORANTE A SERVIZIO DEL RAPPORTO DI CAM-  
BIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di  
agosto

alle ore dieci e trenta

in Sondrio, in Piazza Quadrivio n. 8

Avanti a me dottor FRANCESCO SURACE Notaio in Sondrio  
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Sondrio  
sono presenti i signori:

- DE CENSI Cav. Lav. Dott. GIOVANNI, nato a Berbenno di  
Valtellina il giorno 1 marzo 1938, domiciliato per la  
carica a Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, codice fiscale  
DCN GNN 38C01 A787A

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ban-  
ca:

Credito Valtellinese s.c.

con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, co-  
dice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Sondrio 00043260140

iscritta all'Albo delle Banche al n. 489, Capogruppo  
del Gruppo bancario Credito Valtellinese iscritto  
all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5216.7, iscritta

all'Albo delle Società Cooperative al n. A159113  
capitale sociale illimitato, attualmente di Euro  
1.316.656.659,50 (unmiliardotrecentosedicimilionei-  
centocinquantaseimilaseicentocinquantanove virgola cin-  
quanta)

a quanto infra autorizzato con delibera dell'assemblea  
straordinaria dei soci di cui al verbale a mio rogito  
in data 16 giugno 2012 rep. n. 204285/27292, registrato  
a Sondrio in data 21 giugno 2012 al n. 1801 serie 1T

- FUMAGALLI ROMARIO Ing. ALDO, nato a Milano il giorno  
23 aprile 1958, domiciliato per la carica a Milano,  
Piazza San Fedele n. 4, codice fiscale FMG LDA 58D23  
F2050

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ban-  
ca:

Credito Artigiano S.p.A.

con sede legale in Milano, Piazza San Fedele n. 4, co-  
dice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Milano 00774500151, con capi-  
tale sociale di Euro 429.184.552,50 (quattrocentoventi-  
novemilionicentottantaquattromilacinquecentocinquanta-  
due virgola cinquanta), interamente versato

iscritta all'Albo delle Banche al n. 4440

società del Gruppo bancario Credito Valtellinese  
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

(società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del "Credito Valtellinese s.c.")

a quanto infra autorizzato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 giugno 2012, verbalizzata successivamente con atto a rogito della Dott.ssa Renata Mariella Notaio in Milano in data 20 giugno 2012 rep. n. 30.573/9.100, registrato a Milano in data 26 giugno 2012 al n. 22992 serie 1T

Detti componenti della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo convengono, nelle rispettive qualità, quanto segue:

premesso:

- che le società Credito Valtellinese s.c. e Credito Artigiano S.p.A., debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 385/1993 da Banca d'Italia con provvedimento 8 maggio 2012, hanno deliberato, come risulta dai sopracitati verbali a mio rogito in data 16 giugno 2012 rep. n. 204285/27292 (assemblea del 16 giugno 2012) e a rogito della Dott.ssa Renata Mariella in data 20 giugno 2012 rep. n. 30.573/9.100 (assemblea del 15 giugno 2012), la fusione mediante incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Credito Artigiano S.p.A. in base al progetto di fusione iscritto presso il Registro delle Imprese di Sondrio (Credito Valtellinese s.c.) in data 10 maggio 2012 e presso il Registro delle

Imprese di Milano (Credito Artigiano S.p.A.) in data 10 maggio 2012;

- che le delibere di fusione sono state iscritte:

\* nel Registro delle Imprese di Sondrio in data 21 giugno 2012 (quella di Credito Valtellinese s.c.)

\* nel Registro delle Imprese di Milano in data 21 giugno 2012 (quella di Credito Artigiano S.p.A.)

- che, essendo necessario determinare un rapporto di cambio tra il valore delle azioni del Credito Valtellinese s.c. e quelle del Credito Artigiano S.p.A., il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese s.c. si è avvalso della consulenza e della collaborazione dell'*advisor* "Equita SIM S.p.A.", che ha, a tal fine, rilasciato, in data 19 marzo 2012, un'*apposita fairness opinion* attestante la congruità, dal punto di vista finanziario, del rapporto di cambio di 0,70 (zero virgola settanta) azioni ordinarie della società Credito Valtellinese s.c., prive di valore nominale, di nuova emissione, per ogni azione ordinaria della società Credito Artigiano S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 1,10 (uno virgola dieci).

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.", in qualità di esperto indipendente, ha rilasciato, in data 19 marzo 2012, al Consiglio di Amministrazione del Credito Artigiano S.p.A., una *fairness opinion* attestante

la congruità, dal punto di vista finanziario, del rapporto di cambio di 0,70 (zero virgola settanta) azioni ordinarie della società Credito Valtellinese s.c., prive di valore nominale, di nuova emissione, per ogni azione ordinaria della società Credito Artigiano S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 1,10 (uno virgola dieci).

Ai sensi dell'art. 2501-sexies, commi 3 e 4, del codice civile, i Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione hanno richiesto la nomina di un esperto congiunto al Tribunale di Sondrio, che, con decreto del Presidente del Tribunale di Sondrio in data 12 aprile 2012, che trovasi allegato all'atto a mio rogito in data 16 giugno 2012 sopracitato, ha designato quale esperto comune "Deloitte & Touche S.p.A.", la quale ha emesso la propria relazione sulla congruità del rapporto di cambio in data 14 maggio 2012, relazione che trovasi allegata all'atto a mio rogito in data 16 giugno 2012 sopracitato, confermando l'adeguatezza del rapporto di cambio proposto nella misura di 0,70 (zero virgola settanta) azioni ordinarie della società Credito Valtellinese s.c. prive di valore nominale (come da delibera dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012), di nuova emissione, per ogni azione ordinaria della società Credito Artigiano S.p.A. del valore

nominale unitario di Euro 1,10 (uno virgola dieci), tenuto conto dell'annullamento senza concambio delle azioni del Credito Artigiano S.p.A. detenute dal Credito Valtellinese s.c.;

- che, allo scopo di emettere le azioni necessarie a soddisfare il rapporto di cambio dei soci di minoranza della società Credito Artigiano S.p.A., l'assemblea straordinaria dei soci del Credito Valtellinese s.c. in data 16 giugno 2012 ha approvato un aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 215.971.850,50 (duecentoquindicimilioninovecentosettantunomilaottocentocinquanta virgola cinquanta), mediante emissione di massime n. 61.706.243 (sessantunomilionisettecentoseimiladuecentoquarantatre) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, da assegnare in concambio agli azionisti di minoranza del Credito Artigiano S.p.A. in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni, il tutto sulla base di quanto previsto dal progetto di fusione;

- che la fusione in esame, che prevede l'incorporazione di una "società per azioni" (Credito Artigiano S.p.A.) in una "società cooperativa" (Credito Valtellinese s.c.), comporta implicitamente una trasformazione eterogenea, con la conseguenza che agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti del Credito Artigiano è stato

riconosciuto il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile;

- che l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è stata subordinata all'efficacia della fusione. Peraltro, la stipula dell'atto di fusione era subordinata alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti del Credito Artigiano S.p.A. non fosse esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale superiore all'11,297%, e cioè pari al 50% del capitale sociale di Credito Artigiano S.p.A. non detenuto da Credito Valtellinese s.c.. Tale condizione poteva tuttavia essere rinunciata di comune accordo fra la Società Incorporante e la Società Incorporanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell'eventuale esercizio del diritto di recesso fossero stati comunicati dal Credito Artigiano S.p.A. al Credito Valtellinese s.c.. In considerazione delle caratteristiche della Fusione, agli azionisti di Credito Valtellinese non è spettato, invece, il diritto di recesso.

- che in data 23 luglio 2012, con comunicato stampa congiunto di Credito Artigiano S.p.A. e Credito Valtellinese s.c., trasmesso a Borsa Italiana e pubblicato sul sito internet di Credito Valtellinese s.c. e Credito Artigiano S.p.A., è stata data notizia che il 6 lu-

glio 2012 si era concluso il periodo entro il quale gli azionisti del Credito Artigiano S.p.A., che non avevano concorso (in quanto assenti, astenuti o dissenzienti) all'approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria di Credito Artigiano S.p.A. del 15 giugno 2012, avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Credito Artigiano S.p.A. nel Credito Valtellinese s.c., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, avrebbero potuto esercitare il suindicato diritto di recesso, in relazione a tutte o parte delle azioni possedute.

Sulla base dei riscontri effettuati il diritto di recesso era stato legittimamente esercitato in relazione a n. 14.744.969 (quattordicimilionisettecentoquarantaquattromilanovecentosessantannove) azioni ordinarie, pari al 3,78% (tre virgola settantotto per cento) del capitale sociale di Credito Artigiano S.p.A..

In data 30 luglio 2012, con comunicato stampa congiunto di Credito Artigiano S.p.A. e Credito Valtellinese s.c., trasmesso a Borsa Italiana e pubblicato sul sito internet di Credito Valtellinese s.c. e Credito Artigiano S.p.A., è stato reso noto, a parziale rettifica di quanto indicato nel suddetto comunicato stampa diffuso in data 23 luglio 2012, il numero corretto delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di

recesso pari a n. 14.747.395 (quattordicimilioneisettecentoquarantasettemilatrecentonovantacinque) azioni ordinarie pari al 3,78% (tre virgola settantotto per cento) del capitale sociale di Credito Artigiano S.p.A..

In data 31 luglio 2012, con avviso del Credito Artigiano S.p.A., trasmesso a Borsa Italiana e pubblicato sul sito internet di Credito Artigiano S.p.A. e sul quotidiano "Avvenire", è stata data notizia, a parziale rettifica dell'avviso pubblicato sul medesimo quotidiano in data 25 luglio 2012 - recante ad oggetto "Avviso agli azionisti: offerta in opzione di n. 14.744.969 azioni ordinarie Credito Artigiano S.p.A. ex art. 2437-quater del codice civile", - del corretto rapporto di opzione, per i soci di Credito Artigiano S.p.A., modificato conseguentemente alla suindicata rettifica del numero delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso e pari a n. 1 azione per ogni 25,45672507 azioni ordinarie del Credito Artigiano S.p.A. possedute.

- che l'offerta in opzione delle azioni Credito Artigiano S.p.A., per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 24 luglio 2012 prot. n. 221100/2012, comunicata, come precedentemente indicato, a Borsa Italiana e pubblicata sul sito internet del

Gruppo Creval e sul quotidiano "Avvenire" del 25 luglio 2012;

- che, successivamente, a seguito della comunicazione del numero corretto delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 luglio 2012 prot. n. 237417/2012 rettifica dell'offerta in opzione delle azioni Credito Artigiano S.p.A., per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, rettifica comunicata, come sopra indicato, a Borsa Italiana e pubblicata sul sito internet del Gruppo Creval e sul quotidiano "Avvenire" del 31 luglio 2012;

- che, a seguito della suddetta offerta in opzione le n. 14.747.395 (quattordicimilionisettecentoquarantasettemilatrecentonovantacinque) azioni Credito Artigiano S.p.A., per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, sono risultate integralmente acquistate, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile. Di tali azioni, n. 14.736.637 (quattordicimilionisettecentotrentaseimilaseicentotrentasette) sono state complessivamente acquistate dal Credito Valtellinese s.c., mentre le restanti n. 10.758 (diecimilasettecentocinquantotto) sono state acquistate da n. 120

(centoventi) azionisti diversi dall'azionista di maggioranza, anche in esercizio, per alcuni di essi, del suindicato diritto di prelazione.

I risultati dell'offerta in data 28 agosto 2012 sono stati comunicati a Borsa Italiana e pubblicati sul sito internet del Gruppo Creval, con la precisazione che sia il pagamento delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, come il pagamento delle azioni per le quali sono stati esercitati i diritti di opzione e prelazione, avverrà dalla data di efficacia della fusione.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, prospetto degli azionisti che hanno esercitato il diritto di opzione e prelazione.

- che conseguentemente la società incorporante Credito Valtellinese s.c., anche a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione a lei spettante sulle azioni rimaste inoplate, deterrà, al momento dell'efficacia della fusione, n. 316.758.286 (trecentosedicimilionisettecentocinquantottomiladuecentottanta-sei) azioni, pari all'81,19% circa, del capitale della società incorporanda Credito Artigiano S.p.A.;

- che la fusione può essere attuata in quanto:

\* il diritto di recesso è stato esercitato dagli azionisti della società incorporanda Credito Artigiano

S.p.A. per una percentuale del capitale sociale pari al 3,78% (tre virgola settantotto per cento);

\* non è stata presentata alcuna opposizione nei termini di legge all'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione (21 giugno 2012), in base al combinato disposto dell'art. 2503 del Codice Civile e dell'art. 57 terzo comma del D.Lgs. n. 385/93;

- che alla data odierna l'incorporanda Credito Artigiano S.p.A. non possiede azioni proprie;

- che la fusione non determina alcuna variazione nello statuto della società incorporante;

tutto ciò premesso

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**1) Le società**

Credito Valtellinese s.c. e Credito Artigiano S.p.A.

come sopra rappresentate, si dichiarano fuse mediante incorporazione del Credito Artigiano S.p.A. nel Credito Valtellinese s.c., in conformità alle rispettive delibere di cui in premessa, sulla base del progetto citato e dei documenti depositati per l'iscrizione delle delibere di fusione.

Tale fusione avviene:

- sulla base dei rispettivi bilanci individuali al 31 dicembre 2011 e secondo le modalità indicate nel pro-

getto di fusione sopracitato;

- mediante l'annullamento senza concambio di tutte le azioni possedute dal Credito Valtellinese s.c. in Credito Artigiano S.p.A.;

- mediante emissione di n. 51.386.642 (cinquantunomilionitrecentottantaseimilaseicentoquarantadue) nuove azioni ordinarie della società incorporante Credito Valtellinese s.c., prive di valore nominale (come da delibera dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012), in sostituzione delle n. 73.409.489 (settantatremilioniquattrocentonovemilaquattrocentottantanove) azioni ordinarie della società incorporata Credito Artigiano S.p.A. del valore nominale unitario di euro 1,10 (uno virgola dieci), con conseguente aumento del capitale sociale per Euro 179.853.247,00 (centosettantatremilioniottocentocinquantatremiladuecentoquarantasette virgola zero zero).

Il Credito Valtellinese s.c. provvederà in ogni caso a mettere a disposizione degli azionisti della società incorporata Credito Artigiano S.p.A. un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni, per il tramite di intermediari autorizzati, onde consentire l'arrotondamento all'unità immediatamente inferiore o superiore del nu-

mero di azioni di nuova emissione spettanti.

Le azioni ordinarie della società incorporante Credito Valtellinese s.c. da emettere a servizio del rapporto di cambio, saranno assegnate agli aventi diritto, per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a partire dalla data di efficacia della fusione, nei termini che saranno resi noti nell'apposito avviso concernente la fusione, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le suddette nuove azioni di nuova emissione saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario al pari delle azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c. in circolazione al momento della loro emissione.

Le azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c. di nuova emissione attribuite in concambio delle azioni Credito Artigiano S.p.A. avranno godimento dal 1° gennaio 2012, pari a quello delle azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c. in circolazione alla data di efficacia della fusione e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie Credito Valtellinese s.c. in circolazione al momento della loro emissione.

Lo statuto sociale della società incorporante Credito Valtellinese s.c. non subisce modificazioni in conse-

guenza della fusione.

**2)** La fusione produce effetto dopo l'iscrizione del presente atto nei registri delle imprese di Sondrio e Milano, con decorrenza dalle ore 00:00 del 10 settembre 2012.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla società incorporata Credito Artigiano S.p.A. saranno imputate al bilancio della società incorporante Credito Valtellinese s.c. a decorrere dal 1° gennaio 2012 e da tale data decorrono anche gli effetti fiscali della fusione.

**3)** Non sono previsti, in dipendenza della fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di azionisti o soci o per i possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni della società incorporante Credito Valtellinese s.c. e dalle azioni della società incorporata Credito Artigiano S.p.A., fermo restando che i diritti spettanti ai titolari dei Warrant Creval non saranno modificati in dipendenza della fusione.

Nessun vantaggio particolare è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

**4)** Dal momento di efficacia della fusione cesseranno tutti gli organi sociali della società incorporata, ferma la validità ed efficacia di ogni atto, anche di

disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto della società incorporata, anche se posto in essere successivamente alle deliberazioni di fusione od alle situazioni patrimoniali assunte a base della fusione.

**5)** A decorrere dalle ore 00:00 del 10 settembre 2012, la società incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali anteriori alla fusione ed in particolare il Credito Valtellinese s.c. subentra, senza soluzione di continuità, nella titolarità di tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, marchi, brevetti, domini, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della fusione.

Tutti i beni ed i diritti si intendono assunti dalla società incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della società incor-

porata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo. Si precisa, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 57, quarto comma, del D.Lgs. 385/1993, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore della società incorporata conservano la loro validità e il loro grado senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della società incorporante.

Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, la società incorporante assume ipso iure, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della società incorporata.

La società incorporante prosegue:

- in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, e negozi definitivi o preliminari (compresi ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso la società incorpora-

ta;

- nei rapporti contrattuali intrattenuti dalla società incorporata aventi per oggetto i mandati o procure in essere ed i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma, conferiti, poteri che, occorrendo, vengono comunque qui confermati;

- nelle controversie riferibili alla società incorporata, di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali;

- nella posizione della società incorporata nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la società incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

**6)** Con l'efficacia della fusione il personale della società incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la società incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i li-

velli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali.

Viene dato atto:

\* che in data 18 giugno 2012 è stata inviata alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e di Gruppo l'informativa sindacale resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 L. n. 428 del 1990 e degli articoli 15 e 19 del vigente c.c.n.l.;

\* che in data 4 luglio 2012 è stato firmato l'accordo sindacale che disciplina i trattamenti economico-normativi del personale coinvolto nell'operazione di fusione per incorporazione del Credito Artigiano S.p.A. nel Credito Valtellinese s.c. e in tale sede si è concordato che a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Codice Civile il Fondo Integrativo Assistenza Malattia Credito Artigiano sarà fuso per incorporazione nella Mutua Interna di Assistenza Gruppo Credito Valtellinese.

\* che le procedure sindacali sono state espletate nei termini previsti dalla normativa vigente.

**7)** Ai fini delle necessarie formalità, si dà atto che nel compendio del patrimonio della società incorporata del quale, per effetto della fusione, diviene titolare il Credito Valtellinese s.c., senza soluzione di conti-

nuità, vi sono:

(I) beni immobili, individuati nelle n. 161 "schede immobili" che si allegano al presente atto sotto la lettera "B", quali sua parte integrante e sostanziale

(II) beni mobili registrati, individuati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "C", quale sua parte integrante e sostanziale

(III) marchi, individuati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "D", quale sua parte integrante e sostanziale

(IV) partecipazioni in società a responsabilità limitata e consorzi, individuate nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "E", quale sua parte integrante e sostanziale

(V) contratti di leasing relativi agli autoveicoli, individuati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "F", quale sua parte integrante e sostanziale

(VI) contratti di leasing relativi ai beni strumentali, individuati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "G", quale sua parte integrante e sostanziale

(VII) contratti di leasing relativi a beni mobiliari ed autoveicoli ed ai beni venduti con attività legale in corso e per i quali Credito Valtellinese s.c. subentra

nelle relative posizioni legali e processuali, individuati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "H", quale sua parte integrante e sostanziale

(VIII) tre contratti di leasing immobiliare in corso individuati nelle "schede immobili", che si allegano al presente atto sotto la lettera "I", quali sua parte integrante e sostanziale

(IX) contratti di leasing immobiliare risolti, i cui beni immobili, attualmente di proprietà di Credito Artigiano S.p.A., sono individuati nelle "schede immobili", che si allegano al presente atto sotto la lettera "L", quali sua parte integrante e sostanziale;

Non vengono sostanzialmente trasferiti, anche se formalmente intestati a Credito Artigiano S.p.A., i contratti di leasing relativi agli immobili individuati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "M", quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto i relativi contratti sono stati già conferiti in "Mediocreval S.p.A." con atto in mia autentica in data 27 settembre 2010 rep. n. 198895/24444, registrato a Sondrio in data 11 ottobre 2010 al n. 3260 serie 1T. Anche se in tale occasione il trasferimento di proprietà da Credito Artigiano S.p.A. a "Mediocreval S.p.A." non è potuto avvenire per mancanza della documentazione

richiesta dalla vigente legislazione.

Per conseguenza i predetti immobili oggetto di leasing, che formalmente passano in capo al Credito Valtellinese s.c., saranno oggetto di un successivo atto di integrazione e rettifica del precedente atto in mia autentica in data 27 settembre 2010 rep. n. 198895/24444, sopra-citato, tra Credito Valtellinese s.c. (avente causa del Credito Artigiano S.p.A.) e "Mediocreval S.p.A.", per formalizzare il trasferimento di proprietà in capo a quest'ultima.

Fatta avvertenza che le descrizioni di cui sopra non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla società incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della società incorporata.

Rimane peraltro in facoltà della società incorporante di procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni, contrattuali compresi nel patrimonio della società incorporata e a tal fine viene data espressa delega disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato o a persona da questi delegata.

**8)** Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecu-

zione da parte dei rappresentanti legali della società incorporante, o loro delegati, di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazione alla società incorporante presso ogni Ufficio del Territorio e Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla società incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

**9)** Spese e tasse del presente atto sono a carico della società incorporante.

**10)** Ai soli fini della percezione degli onorari notari, si precisa che capitale e riserve della società incorporata risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 assunto a base della fusione ammontano a Euro 850.826.672,00 (ottocentocinquantamilioniottoventiseimilaseicentosettantadue virgola zero zero).

**11)** Agli effetti fiscali il presente atto è soggetto ad imposta di registro fissa di Euro 168,00 ai sensi

dell'articolo 4, lettera b) della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale è espressamente prevista la tassazione in misura fissa di Euro 168,00, rispettivamente dagli articoli 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e 10, comma 2, del D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 347.

I comparenti dichiarano di essere a conoscenza degli allegati e perciò dispensano me Notaio dalla lettura dei medesimi.

Del presente atto, scritto a mano ed a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime 16 (sedici) facciate intere e parte della diciassettesima di 5 (cinque) fogli intercalati, io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Chiuso e sottoscritto alle ore undici e quaranta

F.ti: GIOVANNI DE CENSI

ALDO FUMAGALLI ROMARIO

FRANCESCO SURACE Notaio